

DISTACCO ESTERO E AGEVOLAZIONI IMPATRIATI: ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE IRPEF IN CASO DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO

- Sentenza del 04/06/2025, n. 4/1420 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Rollero

Rel. Piombo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI

Benefici impatriati – Lavoratore distaccato all'estero – Termine del distacco con sostanziale prosecuzione del rapporto lavorativo già in essere – Applicazione – Esclusione.

Massima

Il lavoratore distaccato all'estero il quale, al termine del distacco, prosegue la sua attività in sostanziale continuità con quella precedente il distacco, versa in una posizione non coerente con la *ratio legis* sottesa alle agevolazioni IRPEF previste per i cosiddetti "impatriati" dall'art. 16 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147, sicché tali agevolazioni non sono applicabili nei suoi confronti.

Rif. Normativi

D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16

Conformità

- CGT II° Lombardia, n. 8/307 del 27/01/2025

Difformità

- CGT II° Lombardia, n. 10/1125 del 06/03/2025
- CGT II° Toscana, n. 2/1281 del 05/11/2024

Anno pubb.

- 2025